# Legge 28 luglio 2026, n. 137. La riforma dell’ordinamento forense: delega al Governo per il riordino della professione di avvocato. Le principali novità e breve guida normativa

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 1° agosto 2026 ed entrata in vigore il 16 agosto 2026, la Legge 28 luglio 2026, n. 137 conferisce al Governo la delega per la riforma organica dell’ordinamento forense.

La legge non introduce direttamente una nuova disciplina completa della professione di avvocato, ma definisce il perimetro entro cui dovranno muoversi i decreti legislativi attuativi.

– Tra i punti qualificanti:

– Ruolo dell’avvocato e Stato di diritto
La delega rafforza libertà, indipendenza, dignità sociale, segreto professionale e funzione dell’avvocato nella corretta amministrazione della giustizia.

– Attività riservate e consulenza legale
Vengono ridefinite le attività esclusive dell’avvocato, con attenzione anche alla consulenza e assistenza legale stragiudiziale connessa all’attività giurisdizionale, se svolta in modo continuativo, sistematico e organizzato.

– Compenso, equo compenso e solidarietà

Resta centrale la libera pattuizione, ma nel rispetto dell’equo compenso. Previsti parametri ministeriali biennali e solidarietà nel pagamento dei compensi in caso di accordi definitori di procedimenti giudiziali o arbitrali.

– Società, reti e nuove forme organizzative
La professione potrà essere esercitata anche tramite associazioni, reti e società tra avvocati, con garanzie sull’autonomia del professionista, sulla personalità dell’incarico e sul controllo professionale della struttura.

– Monocommittenza e collaborazioni continuative
La delega apre alla disciplina organica del lavoro professionale continuativo e monocommittente, con tutela del singolo avvocato, soprattutto nella fase di ingresso nel mercato.

– Formazione, specializzazioni e albi
Formazione continua annuale, sospensione amministrativa in caso di inadempimento, specializzazioni attribuite dal CNF e gestione telematica di albi, registri e decisioni disciplinari.

– Tirocinio ed esame di Stato
Il tirocinio resta di diciotto mesi, con dodici mesi di formazione obbligatoria. L’esame viene riorganizzato in due prove scritte e una prova orale, con maggiore attenzione alla soluzione di casi pratici.

– Governance e disciplina
La delega interviene su ordini circondariali, CNF, elezioni, limiti di mandato, Congresso nazionale forense e procedimento disciplinare.

La riforma si muove lungo una linea precisa: rafforzare l’identità pubblicistica e ordinamentale dell’avvocatura, adeguando al tempo stesso la professione alle nuove forme di organizzazione, collaborazione e accesso al mercato.

Il passaggio decisivo sarà ora nei decreti legislativi attuativi, chiamati a trasformare i criteri di delega in una disciplina organica, coordinata e sostenibile.

---

# Contrasto alla pianificazione fiscale aggressiva: l’obbligo imposto all’avvocato di informare gli altri intermediari coinvolti non è necessario e viola il diritto al rispetto delle comunicazioni con il suo cliente

La Corte di Giustizia nella causa C-694/20 | Orde van Vlaamse Balies e a ha statuito che la direttiva (UE) 2018/822 del Consiglio, del 25 maggio 2018 (DAC 6), nella parte in cui prevede l’obbligo di notifica viola la Carta dei diritti fondamentali. Nella dettaglio a giudizio della Corte “l’articolo 8 bis ter, paragrafo 5, della direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE, come modificata dalla direttiva (UE) 2018/822 del Consiglio, del 25 maggio 2018, è invalido alla luce dell’articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in quanto la sua applicazione da parte

degli Stati membri ha l’effetto di imporre all’avvocato che agisce in qualità di intermediario, ai sensi dell’articolo 3, punto 21, della direttiva in parola, come modificata, quando quest’ultimo sia esonerato dall’obbligo di comunicazione, previsto al paragrafo 1 dell’articolo 8 bis ter della summenzionata direttiva, come modificata, a causa del segreto professionale cui è tenuto, di notificare, senza indugio, a un eventuale altro intermediario che non sia il suo cliente gli obblighi di comunicazione che gli spettano ai sensi del paragrafo 6 di detto articolo 8 bis.